



STUDIO LEGALE CHIARINI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

codice fiscale e partita IVA 02105290411 | www.chiarini.com | info@chiarini.com | chiarini@pec.it
61029 URBINO (PU) | Via Della Rocchetta n. 2 66100 CHIETI (CH) | Via Colonna n. 106
Tel. 0722 350610 | Fax 0722 327246 | urbino@chiarini.com Tel. e Fax 0871 563451 | chieti@chiarini.com

TRIBUNALE DI TORINO

Per: **A. B.**, nato ...*omissis*... , ivi residente in ...*omissis*... , C.F. ...*omissis*... ;
A. C., nata ...*omissis*... , residente in ...*omissis*... , C.F. ...*omissis*... ,
rappresentati e difesi, giusta delega a margine del presente atto dall'avv.
Gabriele Chiarini del Foro di Urbino (C.F. CHRGRL77R10L500A -
P.E.C. chiarini@pec.it - Fax 0722 327246) ed elettivamente domiciliati
presso il suo Studio in Via Della Rocchetta n. 2 di 61029 Urbino (PU),

- Ricorrenti

Contro: **A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede legale in C.so Bramante n. 88 di
10126 Torino (TO), C.F. 10771180014, P.E.C.
protocollo@pec.cittadellasalute.to.it,

- Intimata

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ARTT. 633 SS. C.P.C.

PREMESSO CHE

- I ricorrenti sono congiunti (rispettivamente: marito e figlia) della compianta sig.ra Z. Y., nata a Bath (Regno Unito) il 25/12/1958 e deceduta in Torino (TO) il 28/02/2013 (doc. 01);
- La sig.ra Z. morì per arresto cardiaco, verosimilmente determinato da un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell'Azienda Sanitaria intimata;
- Desiderando acclarare il contesto e le circostanze della morte della sig.ra Z., precipuamente al fine di valutare se fossero sussistenti eventuali profili di responsabilità sanitaria, i ricorrenti hanno rivolto istanza di rilascio dei documenti relativi all'intervento di soccorso all'Azienda Sanitaria intimata, la quale, con email del 26/02/2020 (doc. 02), ha loro trasmesso copia della

scheda di intervento del 118 e del tracciato ECG prodotto in tale occasione (doc. 03);

- La scheda di intervento del 118, peraltro, contiene un errore materiale sulla data del soccorso, che è stata corretta con dichiarazione di rettifica dell’Azienda Sanitaria intimata in data 30/04/2020 (doc. 04);
- Alla richiesta dei ricorrenti di vedersi rilasciare **copia dei files audio relativi all’intervento del 118**, comprensibilmente necessari per l’accertamento della tempestività e della ritualità del soccorso, l’Azienda Sanitaria intimata ha – inizialmente ed inopinatamente – risposto in data 25/03/2020 con un **diniego assoluto**, invero immotivato oltre che ingiustificato (doc. 05);
- Si è reso, pertanto, necessario l’intervento del sottoscritto legale, che in data 27/03/2020 ha reiterato la richiesta di consegna di copia informatica di tutti i *files* audio relativi all’intervento del 118 (doc. 06);
- Dopo ampia (e defatigante) corrispondenza, il 03/06/2020 l’Azienda Sanitaria intimata ha finalmente **accolto la richiesta, ma in modo parziale**, comunicando che *“sarà possibile fornire copia del file audio inerente la richiesta di soccorso sanitario effettuata dal sig. A. B. [...]. Si ribadisce invece che tutte le restanti chiamate inerenti il soccorso non rivestono carattere di documentazione sanitaria pertanto sono sottratte all’accesso fatta salva richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria [...].”* (doc. 07);
- Con email dell’11/06/2020, il sottoscritto legale ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del rilascio documentale (delega e documento del sig. A.) ed ha rinnovato l’invito a trasmettere non soltanto il *file* della chiamata originaria di soccorso, ma altresì **tutti i files relativi all’intervento del 118**, *“inclusi quelli fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie, trattandosi indubabilmente di documentazione sanitaria relativa al caso, la cui ostensione è doverosa ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 24/2017”* (doc. 08).
- Il 17/06/2020 l’Azienda Sanitaria intimata si è limitata al rilascio di n. 1 *file*, della durata di circa 5 minuti, contenente la registrazione della prima chiamata di soccorso effettuata dal sig. A. (doc. 09).

CONSIDERATO CHE

- i **files audio** in questione documentano la tempistica e le modalità delle prestazioni di cura, e sono indispensabili per acclarare se l'intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso (in particolare: il defibrillatore);
- essi dunque costituiscono parte fondante della **documentazione sanitaria**, al pari della cartella clinica, dei referti, delle immagini degli esami strumentali, ecc., che debbono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per lui, degli eredi e congiunti;
- infatti, l'**art. 4 della legge Gelli** (l. 24/2017), rubricato "*Trasparenza dei dati*", al **comma 2**, prevede espressamente che: "*La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto [...] fornisce la **documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente**, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta [...]*";
- i ricorrenti agiscono nella presente sede sia *iure proprio* sia *iure successionis*, quali eredi della compianta sig.ra Z. e, dunque, alla stessa subentrati anche rispetto al "contratto di speditività" già intercorso con l'Azienda Sanitaria intimata;
- peraltro, il ricorrente sig. A., marito della paziente defunta, ricorda di aver inoltrato ben più di una chiamata di soccorso (ritelefonò più volte al servizio emergenza perché i soccorsi tardavano ad arrivare, e dal servizio di emergenza fu anche richiamato), perciò la trasmissione documentale fatta dall'Azienda Sanitaria intimata si rivela *a fortiori* insufficiente e parziale, tanto da rendere necessaria l'acquisizione anche di **copia del registro delle chiamate di emergenza**, da cui risulti il numero delle chiamate intercorse e l'annotazione del relativo orario;
- l'**art. 633 c.p.c.** contempla la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore "*di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata*", e la giurisprudenza ammette pacificamente il ricorso al

procedimento monitorio per la consegna di documenti (cfr., ad esempio, Trib. Torino, Decreto Ingiuntivo n. 3916/2017 del 14/04/2019 - [doc. 10](#));

- i **files elettronici sono pacificamente considerati “cose mobili”**, attesa la *“possibilità di misurarne l'estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l'intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall'uomo”* (così, ad esempio, Cass. Pen., 10/04/2020, n. 11959 - [doc. 11](#))
- del diritto alla consegna si è fornita ampia prova scritta ([doc.ti 01-09](#));
- sussiste la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino, quale foro dell'Azienda Sanitaria intimata.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

affinché il Giudice adito, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., voglia ingiungere alla A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in C.so Bramante n. 88 di 10126 Torino (TO), C.F. 10771180014, P.E.C. protocollo@pec.cittadellasalute.to.it, di **dare e consegnare** alle parti ricorrenti i seguenti documenti:

- **copia del registro** delle chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, con annotazione dell'orario di ciascuna chiamata;
- **copia dei files audio** contenenti la registrazione di tutte le chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, incluse quelle fatte dal sig. A., quelle da lui ricevute, nonché quelle fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie coinvolte.

Con condanna dell'Azienda Sanitaria intimata alla rifusione delle spese e competenze di procedura, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

Si producono mediante deposito in fascicolo telematico:

01. Estratto atto di morte Z. Y. 28/02/2013;
02. Email AOU Torino 26/02/2020;
03. Scheda intervento 118 del 28/12/2013 (*recte* 28/02/2013) e Tracciato ECG 28/02/2013;
04. Rettifica AOU Torino 30/04/2020 errore indicazione data intervento di soccorso (28/12/2013 anziché 28/02/2013);
05. Diniego rilascio documenti AOU Torino 25/03/2020;
06. Intervento Avv. Chiarini 27/03/2020;
07. Email AOU Torino 03/06/2020;
08. Email Avv. Chiarini 11/06/2020;
09. Email AOU Torino 17/06/2020;
10. Trib. Torino, Decreto Ingiuntivo n. 3916/2017 del 14/04/2019;
11. Cass. Pen., 10/04/2020, n. 11959.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni per il presente procedimento all'indirizzo P.E.C. chiarini@pec.it.

Il valore della causa è indeterminabile, pertanto il contributo unificato versato per il presente procedimento monitorio è pari ad euro 259,00.

Con osservanza.

Urbino, 6 luglio 2020

Avv. Gabriele Chiarini

R.G. 11804/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava civile

Il giudice, visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da C. A. e da B. A.; considerato che sulla base della documentazione prodotta risulta provato il rapporto di parentela tra la paziente ed il marito B. A. (cfr certificato di morte), e non quello con la sig.ra C. A.;

ritenuta la propria competenza;

considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. avendo la parte prodotto copia del rapporto di intervento;

p.q.m.

INGIUNGE

a AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE

E DELLA SCIENZA DI TORINO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in C.so Bramante n. 88 Torino (TO), C.F. 10771180014, P.E.C. protocollo@pec.cittadellasalute.to.it,

DI CONSEGNARE al sig. B. A.

i seguenti documenti:

- **copia del registro** delle chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, con annotazione dell'orario di ciascuna chiamata;
- **copia dei files audio** contenenti la registrazione di tutte le chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, incluse quelle fatte dal sig. A., quelle da lui ricevute, nonché quelle fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie coinvolte

entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto



nonché INGIUNGE di pagare al sig. B. A. le spese della presente procedura che si liquidano in € 1.305,00 per competenze professionali ed € 286,00 per spese, oltre accessori di legge.

Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni e che in mancanza si procederà a esecuzione forzata a norma dell'art 641 c.p.c. Torino,
31/07/2020

Il giudice
Ivana Peila

